



STUDIO LEGALE
Avv. Viviana Nisti

Via Archimede 143 00197 Roma Tel./Fax 06.8277444 Cell.334.2854427
vnisti@cnclex.it viviananisti@ordineavvocatiroma.org www.cnclex.it

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI
UFFICIO FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI

P.U. n. 97-1/2025

Dott.ssa Beatrice Ruperto

INTEGRAZIONI AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE

I coniugi Piersanti e Falchetta rappresentati dall'avv. Viviana Nisti e assistiti dal
Gestore OCC Rag. Fortugno,

premessa

I coniugi come sopra rappresentati e assistiti hanno presentato ricorso per la
ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore corredato dalla prescritta
relazione dell'OCC e di copiosa documentazione, dimostrando *per tabulas* di avere
i requisiti prescritti dalla legge per aderire a tale procedura.

Nel suddetto ricorso si dava atto dell'esistenza di una procedura esecutiva
immobiliare pendente davanti al Tribunale di Tivoli rubricata al n. RGE [REDACTED]
chiedendone la sospensione e proponendo di soddisfare il creditore ipotecario in
misura non integrale come da art. 67 n. 4 CCII, sostenendone l'equivalenza a quanto
ricavabile in sede di liquidazione tanto più all'esito della procedura esecutiva



considerandone i costi, come meglio specificato nel prosieguo delle presenti note.

Nelle more l'Esperto Stimatore nominato nel procedimento esecutivo depositava la propria relazione sul bene staggito che quivi si allega (Doc. d).

Di tal chè, rilevato quanto sopra, il Giudice della presente procedura concedeva su istanza dei debitori proroga di gg. 15 per integrazione del piano e deposito della relazione peritale.

Peraltro, non avendo il Giudice della presente procedura sospeso, il G.E. con provvedimento del 30.06.2025 (Doc. e) fissava l'udienza per l'emissione di ordinanza di vendita prossimamente al 24.07.2025.

Gli istanti alla luce di quanto sopra e nello specifico della valutazione dell'unico cespite ad opera del CTU nominato dal Tribunale - e a riprova della loro buone fede nell'intento di volere riallineare la propria posizione debitoria, creatasi come illustrato nel ricorso a causa dapprima della incolpevole perdita del lavoro da parte del Sig. Piersanti e della riduzione drastica delle ore straordinarie per poter stare con la moglie affetta da grave epilessia- provvedono a presentare un'integrazione migliorativa, come attestata dal Gestore dell'OCC incaricato, Rag. Fortugno (Doc. f) al piano presentato.

E dunque si modifica ed integra il piano nel seguente modo:

- Considerato il prezzo di valutazione stimato dall'Esperto nominato dal Tribunale del bene ipotecato dal creditore privilegiato (peraltro unico creditore) pari ad € 102.370,00 , l'offerta minima della vendita all'asta sarà pari ad € 76.777,50 (riduzione del 25% di legge per offerta minima), ragionevolmente presumendo altresì in virtù dell' andamento del mercato



immobiliare attuale per la zona considerata nonché le difformità urbanistiche rilevate nella relazione, esserci almeno una seconda asta ove l'offerta minima si ridurrebbe di un ulteriore 25% riducendosi ad € 57.583,12;

- Considerato altresì compatibile, come attestato dal Gestore Rag. Fortugno nella propria integrazione, con le entrate dei coniugi e i mezzi necessari al loro sostentamento una rata mensile prevista dal piano pari ad € 601,38 per n. rate 138;

Gli istanti si impegnano al pagamento della somma complessiva di € 76.777,50 a favore del creditore ipotecario pignoratizio, di molto maggiore di quella di ipotetico realizzo a seguito di un'eventuale aggiudicazione del bene all'asta (peraltro non considerando le spese di procedura che ridurrebbero ulteriormente le somme a disposizione del creditore), nonché al pagamento integrale dei debiti verso l'agenzia delle entrate.

Ciò posto, sussistono tutti i presupposti di cui agli articoli 65 e seguenti del CCII, in particolare guardando alle previsioni di cui al numero 4 dell' articolo 67 che come è noto prescrive che *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno, ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile a beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione come attestato dall'OCC.”*



Nella valutazione del piano proposto ed integrato ai fini della preferenza rispetto alla soluzione liquidatoria (che si ricorda avrebbe ad oggetto l'immobike pignorato adibito ad abitazione dei debitore ed un autoveicolo di modestissimo valore), si chiede di considerare i seguenti aspetti:

1. la mantenibilità dell'immobile ad uso abitativo primario evitando la perdita dell'unico bene destinato alla funzione abitativa dei sovraindebitati;
2. l'utilizzo del bene di trasporto necessario al sostentamento della vita familiare e o lavorativa dei debitori secondo i criteri di proporzionalità e utilità sociale vieppiù considerando il modico valore;
3. Il riconoscimento ai creditori di una migliore soddisfazione rispetto alla liquidazione giudiziale e finanche rispetto alla soluzione esecutiva immobiliare in corso per i motivi suesposti.

Di tal chè stante altresì l'insussistenza delle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII, come ampiamente illustrato nel Ricorso e relativa Relazione dell'OCC ed integrato con le prime note, ai quali tutti si rimanda, si ritiene assolutamente opportuno di insistere affinché il Giudice della Procedura:

1. Dichiarare ammissibile ed omologhi il piano di ristrutturazione dei debiti familiari proposto ed integrato ai sensi e per gli effetti degli artt. 66 e ss CCII;
2. In via preliminare pregiudiziale DISPONGA CON URGENZA LA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA IN CORSO che pregiudicano gravemente la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 70 comma 5 CCII.

Con osservanza

Avv. Viviana Nisti

R. Nisti

F. Nisti



Si allegano:

d) Relazione Peritale CTU

e) Provvedimento fissazione udienza G.E.

f) Integrazione OCC

